

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1614 del 27/05/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società HERA Spa per la centrale di cogenerazione San Biagio sita in comune di Casalecchio di Reno, loc San Biagio, via Cilea snc
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1650 del 27/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società HERA Spa per la centrale di cogenerazione San Biagio sita in comune di Casalecchio di Reno, loc San Biagio, via Cilea snc

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società HERA Spa per la centrale di cogenerazione San Biagio ubicata nel comune di Casalecchio di Reno, via Cilea snc, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società HERA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società HERA Spa, c.f e p.iva 04245520376, avente sede legale in comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4 e centrale di cogenerazione in comune di Casalecchio di Reno, via Cilea snc, ha presentato in data 20/05/2015⁸ al Suap del comune di Casalecchio di Reno domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, atto rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno in data 18/06/2012⁹

E' inoltre richiamata, tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 13/02/2008¹⁰ tuttora vigente e rispetto al quale è dichiarato che non viene apportata alcuna modifica all'impianto.

In data 08/09/2015 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa - Direzione Acqua ¹¹ e successivamente in data 25/09/2015 è pervenuto il parere favorevole del comune di Casalecchio di Reno ¹² in merito all'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, domestici ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura come individuate in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 69452 del 26/05/2015 **confluita nella pratica SINADOC n° 6780 del 2016**

⁹ Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno con atto Prot n° 15078/2012 del 18/06/2012

¹⁰ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 33567 del 13/02/2008 (e successiva voltura PG n° 57826 del 01/04/2010)

¹¹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 106791 del 08/09/2015

¹² Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 113243 del 25/09/2015

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale


HERA Spa - comune di Casalecchio di Reno - San Biagio - via Cilea snc

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 33567 del 13/02/2008 e successiva voltura PG n°57826 del 01/04/2010, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato A.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



DLgs 152 del 3/4/2006, parte V - L.R. N. 3/99.-
Voltura dell'autorizzazione concessa con atto P.G. n° 33567 del 13.02.2008.-

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI**

Premesso che, con atto di autorizzazione P.G. n° 33567 del 13.02.2008, la Ditta HERA BOLOGNA Srl, con sede legale in Bologna, via Carlo Berti Pichat n° 2/4 e stabilimento in Casalecchio di Reno, loc. San Biagio, via Micca comparto urbano C3.99 "Villa Volpe", era stata autorizzata nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 269, comma 2 del DLgs n° 152/06, alla costruzione di nuovo impianto con emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale produzione calore;

Vista la comunicazione del Responsabile Reti – SOT Bologna della ditta HERA Spa in data 25.02.2010, in atti al P.G. n° 44792 del 15.03.2010, con la quale si dichiara la variazione di titolarità dell'impianto in oggetto;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,


d i s p o n e

di volturare l'autorizzazione P.G. n° 33567 del 13.02.2008 ai sensi dell'art. 269, comma 2 del DLgs n° 152/06 alla Ditta HERA Spa;

Resta invariata ogni altra prescrizione portata a carico della Ditta con la citata autorizzazione P.G. n° 33567 del 13.02.2008.

IL DIRIGENTE
(Luigi Rudi Munari)





**DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 2 - L.R. N. 3/99-
Autorizzazione alla Ditta HERA BOLOGNA Srl per la costruzione di nuovo
impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Casalecchio di Reno,
Loc. San Biagio, via Micca comparto urbano C3.99 "Villa Volpe".-**

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota Prot. 26193 in data 25.09.2007, pervenuta a questa Amministrazione in data 27.09.2007 (PG n°315979/07) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Casalecchio di Reno, e vista la domanda presentata dalla Ditta HERA BOLOGNA Srl nella persona del Responsabile Reti Fabrizio Mazzacurati, avente Sede legale in Comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4, formulata in data 20.09.2007 e pervenuta a questa Amministrazione in data 27.09.2007, di autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di centrale produzione calore, da ubicarsi in Comune di Casalecchio di Reno, Loc. San Biagio, via Micca comparto urbano C3.99 "Villa Volpe";

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988, N. 203, ed in particolare gli artt. 268 e 270;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in



atmosfera attribuite alla Regione dal menzionato D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Vista la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione N. 960 del 16 giugno 1999 (pubblicata nel B.U.R. N. 88 del 14 luglio 1999, parte seconda), in attuazione della menzionata L.R. N. 3/99;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";


Visto l'art 269 comma 3 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n° 241/90 nel corso della quale si procede alla valutazione dell'istanza presentata;

La domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 06.02.2008; esaminata la domanda di autorizzazione in parola, corredata della documentazione necessaria all'istruttoria tecnica ed accertato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risulta che sono state previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, la conferenza dei servizi approva la costruzione dell'impianto in progetto;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 11.10.2007 dal Comune di Casalecchio di Reno;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a,



visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta HERA BOLOGNA Srl alla costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di centrale produzione calore, da ubicarsi in Comune di Casalecchio di Reno, Loc. San Biagio, via Micca comparto urbano C3.99 "Villa Volpe", prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta HERA BOLOGNA Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE N° 1
PROVENIENZA: CALDAIA

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	12.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Valore medio semiorario di ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³


I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto.

La periodicità di analisi a carico della Direzione Aziendale prescritta al successivo punto 7) del presente atto è riferita ai soli parametri portata e materiale particolare.

EMISSIONE N° 2
PROVENIENZA: CALDAIA



Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	12.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Valore medio semiorario di ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Valore medio giornaliero di ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Il valore di emissione di ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto.

La periodicità di analisi a carico della Direzione Aziendale prescritta al successivo punto 7) del presente atto è riferita ai soli parametri portata e materiale particolare.

EMISSIONE N° 3

PROVENIENZA: COGENERAZIONE

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Altezza minima	12.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Valore medio semiorario di ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	300 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 5%.

Il punto di emissione è dotato di sistema di monitoraggio in continuo di ossigeno, temperatura dei fumi, monossido di carbonio ed ossidi di azoto.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata su apposito registro, tenuto a disposizione dell'autorità competente per il



controllo.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo descritto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario) per la determinazione degli ossidi di zolfo espressi come SO₂;
- Metodo descritto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario) per la determinazione degli ossidi di azoto espressi come NO₂;

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001.

Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di



misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura esse debbono essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

- 2) Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi di concentrazione autorizzati, ogni verifica analitica dovrà rispettare la qualità e quantità dell'emissione inteso come flusso di massa di sostanze inquinanti autorizzate.
- 3) La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto e comunque non oltre il 28.02.2009 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga
- 4) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa; le analisi di messa a regime dovranno rilevare tutti i parametri autorizzati compresi quelli per i quali è previsto monitoraggio in continuo.
- 5) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 6) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle



proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 7) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione n°1 ed 2 e per i parametri portata e materiale particellare.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

- 8) L'identificazione, da parte della Ditta HERA BOLOGNA Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 9) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE
(Gabriele Bollini)



Autorizzazione Unica Ambientale

HERA Spa - comune di Casalecchio di Reno - San Biagio - via Cilea snc

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nei pareri del comune di Casalecchio di Reno e di Hera Spa - Ente gestore del Servizio Idrico integrato - che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità

Prot. N°27271/2015

SUAP

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA - HERA BOLOGNA S.R.L. CENTRALE DI COGENERAZIONE ECOCITY - DI VIA CILEA.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “HERA BOLOGNA s.r.l. – CENTRALE DI COGENERAZIONE ECOCITY” sita in Casalecchio di Reno, via Cilea, relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche.

Visto il PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO espresso da Hera S.p.a., il 08/09/2015 ricevuto con PEC 25460 del 08/09/2015, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla “HERA BOLOGNA s.r.l. – CENTRALE DI COGENERAZIONE ECOCITY” sita in Casalecchio di Reno via Cilea, sotto l’osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC 25460 del 08/09/2015), che si allega e si rende parte integrante del presente atto.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, li 22/09/2015

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Servizi al Territorio

Servizio Attività Economiche

Via dei Mille, 9

40033 CASALECCHIO DI RENO BO

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 8 settembre 2015

Prot. gen. 102360

ns. rif. Hera spa Data prot.: 20-05-2015 Num. prot.: 0059941

Data Prot.: 26-05-2015 Num. prot.: 0061834

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Hera SpA"- Centrale di Cogenerazione San Biagio sita in Via Cilea - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

Comune di Casalecchio di Reno - SUAP Prot. n°14573 del 20.05.2015 fasc. 32/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche.

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Ferraresi Fausto in qualità di legale rappresentante della Ditta "**HERA SPA**" con sede legale in Bologna (BO) Viale C. Berti Pichat n.2/4 inerente la "**Centrale di Cogenerazione San Biagio**" esercente l'attività di produzione di calore ed energia elettrica sita in VIA CILEA - Comune di Casalecchio di Reno, Località San Biagio;
vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
considerato che il Comune di Casalecchio di Reno ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Via Cilea con Prot. Gen. n. 15078 / 2012/ap/VEB del 18.06.2012;
considerato che trattasi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti in centrale non presidiata; acque reflue industriali originate dal processo produttivo trattate in pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura; acque di origine meteorica raccolte dalle coperture e ricadenti sui piazzali;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- sono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali e le acque meteoriche provenienti dalla Centrale di cogenerazione di Via Cilea;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno, ecc. ;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dal sistema di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Cilea dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.